

## IL CONSIGLIO DI STATO E IL NUOVO ISEE

Il 29 febbraio 2016 è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato alcune parti del meccanismo del nuovo ISEE (meccanismo regolato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°159 del 2013). La sentenza del Consiglio di Stato prende le mosse da una precedente sentenza del TAR del Lazio che aveva accolto un ricorso presentato da alcuni cittadini (e loro congiunti) in condizioni di disabilità. La presidenza del consiglio dei ministri, insieme ai ministeri del lavoro e dell'economia, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR che dava ragione ai ricorrenti.

Cosa lamentavano i cittadini ricorrenti nei confronti del nuovo ISEE? A fianco di una ragione per così dire **formale** (irregolarità nelle modalità di adozione del decreto 159/2013) vi sono ragioni **sostanziali**: in primo luogo un'arbitraria interpretazione dei criteri direttivi sul contenuto del decreto, laddove si fanno rientrare nell'ambito reddituale indennità e risarcimenti dovuti alla condizione di disabilità; in secundis, la fissazione di franchigie e detrazioni considerate non sufficienti e la previsione di calcolo della situazione economica per i figli di beneficiari di prestazioni socio-sanitarie agevolate, erogate a ciclo continuativo in ambito residenziale, che si trovino al di fuori del nucleo familiare. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso solo parzialmente, disponendo **l'annullamento** di quelle parti del decreto che prevedono 1) franchigie e detrazioni insufficienti, laddove si viene a creare una discriminazione fra disabili minorenni e maggiorenni (questi ultimi esclusi da franchigie e detrazioni) 2) l'inserimento nell'ambito reddituale di trattamenti previdenziali, indennitari e assistenziali per soggetti portatori di disabilità.

A questo punto è venuta in essere l'impugnazione della sentenza davanti al Consiglio di Stato (massimo organo della giustizia amministrativa) da parte del Governo. È bene infatti ricordare che vi è la contestazione di un **atto amministrativo**, quale è un decreto della presidenza del consiglio dei ministri. I cittadini ricorrenti non solo resistono in giudizio, ma chiedono al Consiglio di Stato di riesaminare anche quelle motivazioni da loro esposte bocciate dal TAR.

Il Consiglio di Stato, nel rigettare la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti, sottolinea come il decreto 159/2013, entrando nello specifico dei criteri d'accesso e ampliando la platea dei contribuenti, non si limiti a enunciare disposizioni programmatiche, bensì si allontani, in alcuni suoi aspetti, da quei tratti di generalità e astrattezza tipici di un regolamento. In particolare si deve notare come un regolamento, fonte secondaria di formazione, ridefinisca direttamente il reddito disponibile includendo tutti i trattamenti indennitari. Vengono dunque bocciate le contestazioni circa la formale emanazione del decreto e la fissazione delle franchigie e delle detrazioni.

Viene confermato invece il pronunciamento del TAR del Lazio circa l'inserimento nell'ambito reddituale dei trattamenti indennitari; il Governo non è infatti in grado di fornire una spiegazione convincente del motivo per cui le indennità di cui sopra debbano essere iscritte nel novero del

reddito rilevante ai fini ISEE. È certamente possibile, come sostiene il Governo, che si faccia un utilizzo del termine “reddito” più ampio rispetto a quello di reddito-entrata o reddito ai fini IRPEF. **Ma occorre tener presente, ad esempio, che somme erogate per ridurre una condizione di svantaggio danno attuazione al principio di eguaglianza e ad altri obblighi costituzionali, e non possono dunque essere comparate coi redditi propriamente intesi o soggiacere a contribuzione fiscale. Strumenti come l’indennità di accompagnamento o le varie forme di risarcimento per inabilità non sono funzionali all’accumulo di patrimonio, bensì a porre rimedio rispetto ad una situazione che provoca disagi e minore capacità reddituale.**

Osserva ancora il Consiglio di Stato che le franchigie e le detrazioni così come fissate non possono compensare l’inserimento delle indennità nell’ambito reddituale, poiché spalmandosi queste ultime su una platea molto ampia di beneficiari e di tipologie di spesa si finisce per vedere come i titolari delle indennità non coincidano con i beneficiari del sistema di franchigie di cui sopra. La parte del decreto 159/2013 che sancisce l’inserimento delle indennità fra i redditi deve essere dunque corretta.

Ancora, il Consiglio di Stato conferma la lettura data dal TAR del Lazio circa la questione della discriminazione operata dal decreto nei confronti dei disabili maggiorenni facenti nucleo a sé stante; la maggiore età non abbatte i costi della disabilità, inoltre non vi sono prove di una concreta incidenza statistica di tali soggetti rispetto all’intera popolazione dei disabili. Occorre inoltre tener presente come con l’avanzamento dell’età crescano i disagi per il soggetto disabile.

Per questi motivi il Consiglio di Stato respinge l’appello proposto dal governo.